

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1160

**Cont. 1369/06/L TAR e CdS,1436/07/L,32/07/L,42/07/L,44/07/L TAR,32/07/L,42/07/L,44/07/L C.Cost.,922/05/L CdS,37/08/L TAR,37/08/L CdS,1280/06/SH TAR-1041e1397,1280/06/SH CdS 3056 e 1697,2377/08/L TAR,40/07/L,43/07/L TAR,2135/05/L TAR e C.Cass.,1293/06/SH TAR e CdS,1294/06/SH TAR e CdS. Saldo comp. avv.est.Art.80LR 51/21. Appr.var.bil.prev.2022 e plur.2022-24, doc.tecn.acc.bil.fin gest.2022-24.**

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, titolare di Posizione Organizzativa, e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa, riferisce quanto segue.

Con nota PEC del 29/06/2021, acquisita al protocollo n. AOO\_024/6609 del 30/06/2021 (e successiva PEC acquisita al prot. AOO\_024/8308 del 06/08/2021 e mail del 12/11/2021, acquisita al prot. AOO\_024/11181 del 15/11/2021), l'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, ha invitato e diffidato la Regione Puglia al pagamento in suo favore delle spettanze, oltre interessi, in relazione a 27 contenziosi, da lui patrocinati, tra i quali i 25 contenziosi oggetto del presente provvedimento, riportati *infra*. Successivamente, con PEC del 10/12/2021, il legale esterno ha invitato l'amministrazione regionale a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ai sensi del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, finalizzata al pagamento delle competenze professionali maturate, oltre interessi, per gli stessi 27 contenziosi. La Regione Puglia, con comunicazione del 04/01/2022 inoltrata a mezzo PEC dall'avvocato regionale incaricato, ha accettato di stipulare la predetta negoziazione; in data 08/03/2022 è stata sottoscritta la convenzione di negoziazione assistita che, successivamente, giusto verbale del 28/04/2022, ha avuto esito negativo, in quanto l'istruttoria delle parcelle effettuata dall'Ufficio aveva condotto alla rideterminazione del credito del professionista *in minus*, ed il professionista non ha accettato tale rideterminazione.

Con atto di citazione notificato all'Ente in data 10/05/2022, l'avvocato esterno ha chiesto al Tribunale di Bari di condannare l'Amministrazione Regionale al pagamento della somma di € 70.918,75, dovuti, a suo dire, per i contenziosi oggetto della negoziazione assistita per compensi e spese generali per rimborso forfetario (già comprensiva di IVA e CPA ed al netto della ritenuta d'acconto), oltre a interessi moratori legali ex D.Lgs. n. 231/02.

Di seguito, sono riportati gli esiti dell'istruttoria svolta sui singoli contenziosi *de quibus*.

\*\*\*\*\*

#### **1) Cont. n. 1369/06/L – TAR Lecce (RG n. 1175/2006)**

Con DGR n. 1335 del 19/09/2006, la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere in giudizio al ricorso presentato dalla controparte per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione n. 174/06 con cui il Dirigente del Settore Ecologia ha espresso parere di assoggettare alla procedura di V.I.A. l'intervento concernente la realizzazione di un complesso residenziale-ricettivo-ricreativo in località "Torre Mozza" del Comune di Ugento (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Assessorato all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98. Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/16812 del 26/07/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 726/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Con sentenza n. 75/2014 depositata il 10/01/2014, il TAR Lecce, pronunciandosi sul ricorso, in parte lo accoglieva ed in parte lo respingeva, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/2531 del 18/02/2014 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.445,42 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.903,03 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

## **2) Cont. n. 1369/06/L – Consiglio di Stato (RG n. 7700/2006)**

Con DGR n. 1523 del 13/10/2006, la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, già difensore nel giudizio di primo grado, al fine di proporre gravame avverso l'ordinanza n. 871/2006 con cui il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta da controparte. (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Assessorato all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98. Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/18106 del 30/08/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 809/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Con ordinanza n. 5894/2006 del 07/11/2006, il Consiglio di Stato respingeva l'appello con condanna alle spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/2531 del 18/02/2014 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.364,92 incluso spese imponibili, IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.758,32 (comprensivo di spese imponibili, CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

## **3) Cont. n. 1436/07/L – TAR Bari (R.G. n. 536/2007)**

Con DGR n. 677 del 05/05/2009, la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, resistere al ricorso promosso da controparte dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari per l'annullamento della nota del Dirigente del Settore Ecologia del 6/2/2007, prot. 1955 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

(Valore di causa: indeterminabile di particolare importanza per l'oggetto; Settore di spesa: Servizio Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Con A.D. n. 466/2009, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Con sentenza n. 1519/2013 depositata il giorno 08/11/2013, il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/19262 del 22/11/2013 provvedeva a trasmettere una parcella di € 6.187,30 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al

pagamento della somma di € 5.814,92 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **4) Cont. n. 32/07/L – TAR Lecce (RG n. 33/2007)**

Con DGR n. 272 del 13/03/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, resistere, tra gli altri, al ricorso promosso dalle controparti dinanzi al TAR Puglia – sede di Lecce per l'annullamento previa sospensiva del verbale della conferenza di servizi per l'istituzione delle aree naturali protette di "Bosco di Tricase" e "Costa Otranto – S. Maria di Leuca" e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/2451 del 23/01/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 272/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 3.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 600,00 per ciascun ricorso).

Il TAR Lecce – previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 – con sentenza n. 68/2014 depositata il 09/01/2014 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/2508 del 18/02/2014 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.794,69 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 3.317,66 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **5) Cont. n. 42/07/L – TAR Lecce (RG n. 46/2007)**

Con DGR n. 272 del 13/03/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, resistere, tra gli altri, al ricorso promosso dalle controparti dinanzi al TAR Puglia – sede di Lecce per l'annullamento previa sospensiva del verbale della conferenza di servizi per l'istituzione delle aree naturali protette di "Bosco di Tricase" e "Costa Otranto – S. Maria di Leuca" e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/2451 del 23/01/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 272/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 3.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 600,00 per ciascun ricorso).

Il TAR Lecce – previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e ss. della L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 – con sentenza n. 2092/2013 depositata il 09/10/2013 dichiarava inammissibili l'azione impugnatoria e la domanda di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/18013 del 30/10/2013 provvedeva a trasmettere una parcella di € 3.318,62 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 3.317,66 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **6) Cont. n. 44/07/L – TAR Lecce (RG n. 41/2007)**

Con DGR n. 272 del 13/03/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, resistere, tra gli altri, al ricorso promosso dalle controparti dinanzi al TAR Puglia – sede di Lecce per l'annullamento previa sospensione del verbale della conferenza di servizi per l'istituzione delle aree naturali protette di "Bosco di Tricase" e "Costa Otranto – S. Maria di Leuca" e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/2451 del 23/01/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 272/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 3.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 600,00 per ciascun ricorso).

Il TAR Lecce – previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e ss. della L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 – con sentenza n. 69/2014 depositata il 09/01/2014 dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/2529 del 18/02/2014 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.794,69 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 3.317,66 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **7) Cont. 32/07/L – Corte Costituzionale (RG n. 807/2007)**

Con DGR n. 1665 del 23/10/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di costituirsi dinanzi alla Corte Costituzionale a difesa della legittimità della L.R. n. 30 del 26 ottobre 2006 – questione, sollevata nell'ambito del contenzioso sub 4) del presente provvedimento. (Valore di causa: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia)

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/27503 del 24/10/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 660/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 5.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 1.000,00 per ciascun ricorso).

Con sentenza n. 241/2008 depositata il 02/07/2008, la Corte Costituzionale dichiarava non fondate le questioni di legittimità.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/2508 del 18/02/2014 provvedeva a trasmettere una parcella di € 1.492,85 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.772,21 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **8) Cont. 42/07/L – Corte Costituzionale (RG n. 46/2007)**

Con DGR n. 1665 del 23/10/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di costituirsi dinnanzi alla Corte Costituzionale a difesa della legittimità della L.R. n. 30 del 26 ottobre 2006 – questione, sollevata nell'ambito del contenzioso sub 5) del presente provvedimento. (Valore di causa: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia)

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/27503 del 24/10/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 660/2007 in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 5.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 1.000,00 per ciascun ricorso).

Con sentenza n. 241/2008 depositata il 02/07/2008, la Corte Costituzionale dichiarava non fondate le questioni di legittimità.

Il professionista officiato provvedeva a trasmettere una parcella datata 2013 di € 3.042,06 (incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto) e, successivamente una parcella datata 2014 di € 1.492,85 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.772,21 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **9) Cont. 44/07/L – Corte Costituzionale (RG n. 808/2007)**

Con DGR n. 1665 del 23/10/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di costituirsi dinnanzi alla Corte Costituzionale a difesa della legittimità della L.R. n. 30 del 26 ottobre 2006 – questione, sollevata in relazione al contenzioso sub 6) del presente provvedimento. (Valore di causa: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/27503 del 24/10/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.



Con A.D. n. 660/2007 in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 5.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 1.000,00 per ciascun ricorso).

Con sentenza n. 241/2008 depositata il 02/07/2008, la Corte Costituzionale dichiarava non fondate le questioni di legittimità.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/2529 del 18/02/2014 provvedeva a trasmettere una parcella di € 1.492,85 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.772,21 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **10) Cont. 922/05/L – Consiglio di Stato (RG n. 3/2006)**

Con DGR n. 554 del 05/05/2006 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere all'appello proposto da controparte per la riforma della sentenza n. 5105 del 29/11/2005 emessa dal TAR Puglia-Bari. (Valore di causa: indeterminabile. Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/8955 del 10/04/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 373/2006 in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con sentenza n. 468/2013 depositata il 24/01/2013, il Consiglio di Stato rigettava l'appello, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9069 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.170,21 incluso spese per domiciliazione, IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.576,31 (comprensivo spese, di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **11) Cont. 37/08/L – TAR Lecce (RG n. 26/2008)**

Con DGR n. 1035 del 25/06/2008 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di costituirsi nel giudizio di merito pendente dinanzi al TAR a seguito di ricorso per l'annullamento previa sospensiva, della nota prot. 57981 del 29/11/2007 della Provincia di Lecce, applicativa della L.R. n. 29/2007. (Valore di spesa: indeterminabile di particolare importanza per l'oggetto. Settore di spesa: Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche dell'Assessorato all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/12771 del 20/05/2008, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 562/2008, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore

dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con sentenza n. 2757/2009 depositata il 18/11/2009, il TAR dichiarava l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9068 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 3.144,80 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 3.004,53 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

### **12) Cont. 37/08/L – Consiglio di Stato (RG n. 4657/2008)**

Con DGR n. 650 del 06/05/2008 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza n. 57/2008 del TAR Lecce di accoglimento dell'istanza cautelare presentata dalla controparte nell'ambito del succitato cont. 37/08/L – TAR. (Valore di spesa: indeterminabile di particolare importanza per l'oggetto. Settore di spesa: Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche dell'Assessorato all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/9197 del 04/04/2008, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 456/2008, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con ordinanza n. 5221/08 del 30/09/2008 il Consiglio di Stato respingeva l'appello.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9068 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 999,09 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.028,95 (comprensivo di spese imponibili CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

### **13) Cont. 1280/06/SH – TAR Lecce (RG n. 1041/2006)**

Con DGR n. 1162 del 04/08/2006 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere al ricorso, presentato dinanzi al TAR Lecce, dal Comune di Galatone per l'annullamento previa sospensione della DGR n. 408 del 31.03.2006 limitatamente alla parte in cui non ammetteva alle agevolazioni il progetto di interventi approvato dall'ente comunale. (Valore di causa: indeterminabile. Settore di spesa: Lavori pubblici).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/14974 del 04/07/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 643/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con sentenza n. 614/2007 depositata il 22/02/2007, il TAR accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui escludevano la parte ricorrente dalla percezione di benefici, con condanna in solido alle spese per le amministrazioni convenute.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9063 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 3.233,13 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 3.731,55 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **14) Cont. 1280/06/SH – Consiglio di Stato (RG n. 3056/2007)**

Con DGR n. 802 del 04/06/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 614/07 del TAR Puglia emessa nell'ambito del contenzioso di cui al n. 13). (Valore di causa: indeterminabile. Settore di spesa: Lavori pubblici).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/9396 del 28/03/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 452/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con Decisione n. 2091/08 depositata il 07/05/2008 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in appello e, in riforma della sentenza gravata, respingeva il ricorso proposto in primo grado, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9063 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.957,52 incluso IVA, CPA, spese esenti ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.551,68 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **15) Cont. 1280/06/SH – TAR Lecce (RG n. 1397/2007)**

Con DGR n. 1890 del 16/11/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere al ricorso, promosso dinanzi al TAR Lecce, dal Comune di Galatone con cui si chiedeva di dare esecuzione alla sentenza n. 614/07 emessa nell'ambito del contenzioso di cui al n. 13) (Valore di causa: indeterminabile. Settore di spesa: Lavori pubblici).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/26829 del 16/10/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 773/2007, successivamente rettificato con A.D. n. 33/2008, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con sentenza n. 44/2008, depositata il 09/01/2008, il TAR accoglieva il ricorso, compensando le spese.



Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9063 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 1.738,95 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.995,83 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

**16) Cont. 1280/06/SH – Consiglio di Stato (RG n. 1697/2008)**

Con DGR n. 567 del 11/04/2008 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di impugnare la sentenza n. 44/08 emessa dal TAR Lecce nell'ambito del contenzioso di cui al punto 15) (Valore di causa: indeterminabile. Settore di spesa: Lavori pubblici).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/3150 del 05/02/2008, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 354/08, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con decisione n. 2354/09, depositata il 20/04/2009, il Consiglio di Stato annullava senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9063 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.996,24 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.922,13 (comprensivo di spese imponibili, CPA, IVA, spese esenti e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

**17) Cont. n. 2377/08/L – TAR Bari (RG n. 1571/2008)**

Con DGR n. 661 del 28/04/2009 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di resistere al ricorso promosso dalla controparte dinanzi al TAR Bari, anche nei confronti della Provincia di Foggia e il Comune di Candela, per l'annullamento della nota provinciale n. 37139 dell'11/07/2008 nonché del regolamento regionale n. 16/2006 e delle deliberazioni della giunta regionale n. 35/2007 e 1462/2008 (Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per le questioni giuridiche trattate; settore di spesa: Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/6292 del 07/04/2009, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 417/09, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute.

Con decreto decisorio n. 254/2012 depositato il 18/06/2012, il TAR dichiarava estinto il giudizio, nulla per le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9067 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.445,43 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.337,78 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **18) Cont. 40/07/L – TAR Lecce (RG n. 39/2007)**

Con DGR n. 272 del 13/03/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, resistere, tra gli altri, al ricorso promosso dalle controparti dinanzi al TAR Puglia – sede di Lecce per l'annullamento previa sospensiva del verbale della conferenza di servizi per l'istituzione delle aree naturali protette di "Bosco di Tricase" e "Costa Otranto – S. Maria di Leuca" e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/2451 del 23/01/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 272/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 3.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 600,00 per ciascun ricorso).

Con decreto n. 517/2012 depositato il 27/11/2012, il TAR dichiarava perento il ricorso, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9070 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.794,70 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.803,79 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **19) Cont. 43/07/L TAR Lecce (RG n. 43/2007)**

Con DGR n. 272 del 13/03/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, resistere, tra gli altri, al ricorso promosso dalle controparti dinanzi al TAR Puglia – sede di Lecce per l'annullamento previa sospensiva del verbale della conferenza di servizi per l'istituzione delle aree naturali protette di "Bosco di Tricase" e "Costa Otranto – S. Maria di Leuca" e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. (Valore di causa: indeterminabile; Settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/2451 del 23/01/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 272/2007, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 3.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto (€ 600,00 per ciascun ricorso).

Con decreto n. 518/2012 depositato il 27/11/2012, il TAR dichiarava perento il ricorso, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9070 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.794,70 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.803,79 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **20) Cont. 2135/05/L – TAR Lecce (RG n. 2111/05)**

Con DGR n. 102 del 06/02/2006 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, per resistere al ricorso promosso dalle controparti dinanzi al TAR Puglia sede di Lecce per l'annullamento, previa sospensiva, dello schema di disegno di legge "Istituzione del parco naturale regionale Terre delle Gravine" adottato dalla Giunta Regionale in data 6/8/2005 (Valore della causa: indeterminabile medio da € 25.822,85 a € 51.645,69; settore di spesa: Ass.to all'Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/30031 del 20/12/2005, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 127/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Con sentenza n. 467/2009 depositata l'11/03/2009 il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, compensando le spese.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9071 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 3.688,17 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 2.982,64 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

#### **21) Cont. 2135/05/L – Corte di Cassazione (RG n. 6830/2006)**

Con DGR n. 118 del 14/02/2006 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, per proporre regolamento di giurisdizione nell'ambito del giudizio di cui al punto 20) (Valore della causa: indeterminabile medio da € 25.822,85 a € 51.645,69; settore di spesa: Ecologia).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/1543 del 23/01/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 130/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Con sentenza n. 2439/08 depositata il 01/02/2008, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiarava il difetto assoluto di giurisdizione condannando la parte intimata alla refusione delle spese di giudizio.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9071 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere una parcella di € 2.179,22 incluso IVA e CPA ed al netto di ritenuta d'acconto.

Pertanto, all'esito delle verifiche effettuate dal funzionario liquidatore della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura – di cui al parere tecnico - Allegato 1, sottratto alla pubblicazione – occorre procedere al pagamento della somma di € 1.978,78 (comprensivo di CPA, IVA e ritenuta d'acconto), quale compenso effettivamente spettante al professionista.

**22) Cont. 1293/06/SH - TAR Lecce (R.G. n. 1023/06) e Consiglio di Stato (R.G. n. 3895/2007)**

Con DGR n. 1160 del 04/08/2006 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, per resistere al ricorso promosso dal Comune di Salice Salentino dinanzi al TAR Lecce per l'annullamento previa sospensione della DGR n. 408 del 31.03.2006, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. (Valore della causa: indeterminabile; settore di spesa: LL.PP.).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/14976 del 04/07/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 648/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Il TAR, con sentenza n. 616/07 depositata il 22/02/2007, accoglieva in parte il ricorso e per l'effetto annullava i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedevano che gli importi ammessi a finanziamento venissero decurtati di un ammontare pari al 25% dell'importo dell'originario progetto. Spese compensate.

Con DGR n. 803 del 04/06/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico sempre allo stesso avvocato di impugnare la succitata sentenza n. 616/07 dinanzi al Consiglio di Stato (Valore della causa: indeterminabile; settore di spesa: LL.PP.).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/9384 del 28/03/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 453/07 in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 2093/08 depositata il 07/05/2008, accoglieva l'appello e dichiarava inammissibili ed improcedibili il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9064 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere due parcelle quali compensi professionali per le attività svolte dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, unitamente agli atti conclusivi dei due giudizi.

La Sezione Amministrativa ritiene di non poter procedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai succitati contenziosi in quanto è intervenuta la prescrizione. Infatti le attività complessivamente riferibili sia al TAR che al Consiglio di Stato possono ritenersi concluse con il deposito della Decisione del Consiglio di Stato, avvenuto in data 07/05/2008, che deve considerarsi quale termine di decorrenza per la prescrizione ai sensi dell'art. 2957 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI - 18/11/2021, n. 35275). Atteso che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non può applicarsi la prescrizione triennale, bensì quella estintiva ordinaria decennale, il credito si deve ritenere prescritto.

**23) Cont. 1294/06/SH - TAR Lecce (R.G. n. 1022/2006) e Consiglio di Stato (R.G. n. 3940/2007)**

Con DGR n. 1161 del 04/08/2006 2006 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza

dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, per resistere al ricorso promosso dai Comuni di Tuglie, Botrugno, Cannole, Maglie, Nociglia, Novoli, Poggiardo, San Cassiano, Squinzano dinanzi al TAR Lecce per l'annullamento previa sospensione della DGR n. 408 del 31.03.2006, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. (Valore della causa: indeterminabile; settore di spesa: LL.PP.).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/14970 del 04/07/2006, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 647/2006, in ossequio alla succitata deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Il TAR, con sentenza n. 618/07 depositata il 22/02/2007, accoglieva in parte il ricorso e per l'effetto annullava i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedevano che gli importi ammessi a finanziamento venissero decurtati di un ammontare pari al 25% dell'importo dell'originario progetto. Spese compensate.

Con DGR n. 801 del 04/06/2007 la Giunta regionale a ratifica del mandato conferito con urgenza dal Presidente p.t., conferiva l'incarico difensivo all'avvocato esterno, i cui dati sono riportati nell'Allegato 1 sottratto alla pubblicazione, al fine di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la succitata sentenza n. 618/07 (Valore della causa: indeterminabile settore di spesa: LL.PP.).

La suddetta deliberazione giuntale dava espressamente atto che l'incarico era conferito alle condizioni previste all'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e alla DGR n. 3566/98.

Dette condizioni di incarico - comunicate con nota prot. 11/L/12189 del 27/04/2007, e accettate dall'avvocato officiato senza alcuna contestazione - individuavano il criterio per la determinazione degli onorari da corrispondere al professionista esterno.

Con A.D. n. 451/2007, in ossequio alla suddetta deliberazione giuntale, veniva impegnata e liquidata in favore dell'avvocato esterno la complessiva somma di € 1.000,00, al lordo di ritenute, a titolo di acconto.

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 2092/08 depositata il 07/05/2008, accoglieva l'appello incidentale proposto dalla Regione Puglia, dichiarava improcedibile l'appello principale e, in riforma della sentenza gravata, dichiarava improcedibili i ricorsi proposti in primo grado. Spese compensate.

Il professionista officiato, con nota prot. AOO\_024/9066 del 11/07/2018 provvedeva a trasmettere due parcelle quali compensi professionali per le attività svolte dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, unitamente agli atti conclusivi dei due giudizi.

La Sezione Amministrativa ritiene di non poter procedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai succitati contenziosi in quanto è intervenuta la prescrizione. Infatti le attività complessivamente riferibili sia al TAR che al Consiglio di Stato possono ritenersi concluse con il deposito della Decisione del Consiglio di Stato, avvenuto in data 07/05/2008, che deve considerarsi quale termine di decorrenza per la prescrizione ai sensi dell'art. 2957 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI - 18/11/2021, n. 35275). Atteso che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non può applicarsi la prescrizione triennale, bensì quella estintiva ordinaria decennale, il credito si deve ritenere prescritto.

\*\*\*\*\*

In conclusione, per tutto quanto su esposto, si ritiene di liquidare in favore del professionista le somme rideterminate come dovute dall'Ufficio e, pertanto, con il presente atto è necessario che la Giunta disponga gli adempimenti di bilancio e contabili necessari per consentire alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa per procedere al pagamento della somma complessiva di € 56.463,64, per i descritti 25 contenziosi.



A tal fine, l'art. 80 della L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022" prevede che "1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, al fine di semplificarne le procedure di liquidazione in ragione dell'identità dei presupposti, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio, ammontanti, nel massimo, a euro 12 milioni, per i compensi professionali inerenti gli incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 31 dicembre 2011 dall'Amministrazione regionale ad avvocati del libero foro e presenti, alla data del 17 dicembre 2021, nell'elenco cronologico unico dell'Avvocatura regionale, costituito in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 482. 2. L'Avvocatura regionale procede all'istruttoria delle singole posizioni, verificando la conformità delle richieste dei professionisti alle condizioni di conferimento degli incarichi loro affidati e alle tariffe o parametri professionali applicabili, e provvede con determinazione alla liquidazione di quanto effettivamente dovuto. 3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse accantonate per le passività potenziali del risultato di amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011".

L'Elenco cronologico unico dell'Avvocatura regionale alla data del 17 dicembre 2021, costituito in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale 14 marzo 2019, n. 482, risulta acquisito al protocollo regionale con il numero r\_puglia/AOO\_024/PROT/17/12/2021/0012641.

I crediti dell'avvocato di cui trattasi risultano inseriti nell'elenco estratto il 17 dicembre 2021 come di seguito riportato:

n.	NUMERO CONTENZIOSO (num./anno/avv.int.)	AUTORITA' GIUDIZIARIA (TAR - CDS - TRIB. - CDA - CORTE CASSAZIONE - TRIB. SPECIALE)	IMPORTO RICHIESTO DALL'AVVOCATO €
419	42/07/L	CORTE COSTITUZIONALE	€ 1.492,85
420	42/07/L	TAR LECCE	€ 3.318,62
421	1436/07/L	TAR BARI	€ 6.187,30
422	1369/06/L	CDS	€ 2.364,92
423	1369/06/L	TAR LECCE	€ 2.445,42
424	32/07/L	TAR LECCE	€ 2.794,69
425	32/07/L	CORTE COSTITUZIONALE	€ 1.492,85
426	44/07/L	CORTE COSTITUZIONALE	€ 1.492,85
427	44/07/L	TAR LECCE	€ 2.794,69
428	1280/06/SH	CDS - proc. n. 3056	€ 2.957,52
429	1280/06/SH	TAR LECCE proc. n. 1397	€ 1.738,95
430	1280/06/SH	CDS - proc. n. 1697	€ 2.996,24
431	1280/06/SH	TAR LECCE - proc. n. 1041	€ 3.233,13
432	1293/06/SH	CDS	€ 2.356,89
433	1293/06/SH	TAR LECCE	€ 3.740,81
434	1294/06/SH	CDS	€ 2.481,34
435	1294/06/SH	TAR LECCE	€ 4.220,70
436	2135/05/L	CORTE DI CASSAZIONE	€ 2.179,22
437	2135/05/L	TAR LECCE	€ 3.688,17
438	2377/08/L	TAR BARI	€ 2.445,43
439	37/08/L	CDS	€ 999,09
440	37/08/L	TAR LECCE	€ 3.144,80
441	43/07/L	TAR LECCE	€ 2.794,70
442	40/07/L	TAR LECCE	€ 2.794,70
443	922/05/L	CDS	€ 2.170,21

Deve rilevarsi, inoltre, che nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, oltre ai 25 contenziosi oggetto di

questo provvedimento, sono contemplati anche i contenziosi n. 40/07/L e n. 43/07/L, entrambi dinanzi alla Corte Costituzionale, che, non risultando inseriti nell'elenco cronologico unico, non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 80 L.R. n. 51/2021 e, pertanto, saranno oggetto di apposito provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 73 comma 1 lett. e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi.

Di conseguenza, occorre che la Giunta proceda alla variazione di bilancio per stanziare le somme occorrenti nel capitolo di spesa U0111006; il tutto come indicato nella sezione dedicata alla "copertura finanziaria" del presente provvedimento.

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- l'art. 42, commi 8 e seguenti del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024".
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 "Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii";
- la D.G.R. n. 1751 del 5 novembre 2021, "Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 a seguito dell'adozione del modello organizzativo MAIA 2.0. di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 21".

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento comporta la variazione, ai sensi degli articoli 42 e 51 del D.Lgs n. 118/2011 e

ss.mm.ii., in termini di competenza e cassa per la somma di € 56.463,64, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, derivante dall'utilizzo delle somme accantonate del risultato di amministrazione come risulta dalla deliberazione della Giunta regionale 31/01/2022, n. 47 di determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo.

CRA	CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE	VARIAZIONE
					E. F. 2022 Competenza	E. F. 2022 Cassa
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ACCANTONAMENTI					+ € 56.463,64	0,00
10.4	U1110020	Fondo di riserve per sopperire a deficienze di cassa	20.1.1	U.1.10.01.01.000	0,00	- € 56.463,64
5.2	U0111006	Art. 80 L.R. n. 51/2021. Spese per compensi professionali da incarichi di patrocinio conferiti a legali esterni fino al 31 dicembre 2011	1.11.1	U.1.03.02.11.000	+ € 56.463,64	+ € 56.463,64

Si dà atto che l'importo relativo ai compensi di cui sopra è stato accantonato in apposito fondo per le passività potenziali del risultato di amministrazione come previsto dall'art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022" ed è stato confermato con la deliberazione della Giunta regionale 31/01/2022, n. 47, di "Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii".

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 56.463,64 si provvederà con successivo atto dirigenziale della Sezione Amministrativa dell'Avvocatura regionale.

\*\*\*\*\*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dell'articolo 4, comma 4 lettera k, della L.R. 7/1997, dell'art. 44, comma 4, lettera a) dello Statuto della Regione Puglia, e dell'art. 1 della L.R. n. 18/2006, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. **di applicare** l'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 8 e seguenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle somme accantonate dal risultato di amministrazione presunto ai sensi dall'art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;
3. **di apportare la variazione**, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
4. **di prendere atto** che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio, come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., ed è autorizzata ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;

5. **di approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. **di incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
7. **di fare obbligo** alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa di € 56.463,64, di cui al presente provvedimento di variazione di bilancio;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e con le modalità previste dall'art. 23 del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie

La P.O. Liquidazione compensi professionali    Dott. Antonio SCARDIGNO

Il Dirigente della Sezione Amministrativa    Avv. Raffaele LANDINETTI

Il sottoscritto Avvocato Coordinatore **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

L'Avvocato Coordinatore    Avv. Rossana LANZA

Il Presidente

Dott. Michele Emiliano

#### LA GIUNTA REGIONALE

-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento, titolare di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne parte integrante ed essenziale;
2. **di applicare** l'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 8 e seguenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalle somme accantonate dal risultato di amministrazione presunto ai sensi dall'art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 ;
3. **di apportare la variazione**, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
4. **di prendere atto** che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio, come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., ed è autorizzata ai

sensi dell'art. 80 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51;

5. **di approvare** l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. **di incaricare** la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
7. **di fare obbligo** alla Sezione Amministrativa dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno della spesa di € 56.463,64 di cui al presente provvedimento di variazione di bilancio;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP e con le modalità previste dall'art. 23 del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
RAFFAELE PIEMONTESE



*Allegato E/1*

Allegato n. 8/1  
al D.L.gs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: ...../...../..... n. protocollo .....

Rif. delibera G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/2022

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2022 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)
				in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>						
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	€ 56.463,64		
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	€ 56.463,64		
			previsione di cassa			
<b>Totale Programma</b>	<b>11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>residui presunti</b>	<b>€ 56.463,64</b>		
			previsione di competenza	€ 56.463,64		
			previsione di cassa			
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti</b>	<b>€ 56.463,64</b>		
			previsione di competenza	€ 56.463,64		
			previsione di cassa			
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti		€ 56.463,64	
Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza			
			previsione di cassa			
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>residui presunti</b>		<b>€ 56.463,64</b>	
			previsione di competenza			
			previsione di cassa			

*Allegato E/1*

Allegato n. 8/1  
al D.L.gs 118/2011

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

data: ...../...../..... n. protocollo .....

Rif. delibera G.R. n. .... del ...../2022

TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza	€ 56.463,64
			previsione di cassa	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti previsione di competenza	€ 56.463,64
			previsione di cassa	€ 56.463,64
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti previsione di competenza	€ 56.463,64
			previsione di cassa	€ 56.463,64

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

**ENTRATE**

TITOLO	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2022 (*)		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022 (*)	
			in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					€ 56.463,64	
TITOLO						
Tipologia			residui presunti previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TOTALE TITOLO			residui presunti previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			residui presunti previsione di competenza		€ 56.463,64	
			previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti previsione di competenza		€ 56.463,64	
			previsione di cassa			

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
AMM	DEL	2022	9	03.08.2022

CONT. 1369/06/L TAR E CDS,1436/07/L,32/07/L,42/07/L,44/07/L TAR,32/07/L,42/07/L,44/07/L C.COST.,922/05/L CDS,37/08/L TAR,37/08/L CDS,1280/06/SH TAR-1041E1397,1280/06/SH CDS 3056 E 1697,2377/08/L TAR,40/07/L,43/07/L TAR,2135/05/L TAR E C.CASS.,1293/06/SH TAR E CDS,1294/06/SH TAR E CDS. SALDO COMP. AVV.EST.ART.80LR 51/21. APPR.VAR.BIL.PREV.2022 E PLUR.2022-24, DOC.TECN.ACC.BIL.FIN.GEST.2022-24.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

**Responsabile del Procedimento**

PO - PAOLINO GUARINI

Firmato digitalmente da  
 PAOLINO GUARINI  
 Regione Puglia  
 Firmato il 03-08-2022 10:50:04  
 SerialNumber = 652075  
 Valido dal 01-04-2020 al 01-04-2023

**Dirigente**

Firmato digitalmente da  
 DR. NICOLA PALADINO

SerialNumber =  
 TINIT-  
 C = IT

